

Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELLA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Interpretazione letterale deve tener conto anche della punteggiatura

L'art.12 delle preleggi prevede che l'attività di interpretazione della legge implichi l'attribuzione alla norma da applicare del senso «fatto palese dal significato proprio delle parole», ma «secondo la connessione di esse»; ciò significa che, ai fini di una corretta interpretazione è necessario ricostruire la fattispecie disciplinata dalla norma nella sua interezza, considerando la consecuzione logica di ciascuna unità lessicale scelta dal legislatore, come posta in correlazione dalla punteggiatura utilizzata e non soltanto estrapolando una parola.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 20.12.2022, n. 37179

...omissis...

1. Con sentenza n.199/2018, il Giudice di pace di Ferrara rigettò l' opposizione di avverso i due verbali di accertamento notificatili quale proprietaria del complesso veicolare targato... obbligata in solido, per le violazioni, commesse dal conducente, dell' art.142 del Codice della strada e dell' art. 7

comma 6 del d.lgs. 21 novembre 2005, n.286 (recante la disciplina per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore); era stato accertato, infatti, che il conducente circolava alla velocità di 111 km/h, nonostante il veicolo condotto fosse soggetto alla limitazione di 90 km/h. In particolare, per quel che qui rileva, la società aveva sostenuto l'erroneità delle modalità di contestazione della violazione perché gli accertatori non avevano accompagnato il mezzo e l'autista presso una officina autorizzata come previsto dal comma 11 dell'art. 142 cod.strada e non le era stato concesso un termine di trenta giorni per esibire la documentazione rilevante ex art. 7 comma 6, come invece prescritto dal successivo art. 8 dello stesso d.lgs.. Adita in impugnazione dalla società, con sentenza n.74/2019 pubblicata in data 17/1/2019 e non notificata, la Corte d'appello di Bologna ha rigettato l'appello, condannando l'appellante al rimborso delle spese. La Corte territoriale ha ritenuto che l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per l'accertamento della funzionalità del cronotachigrafo non fosse necessario perché gli agenti della Polizia stradale ne avevano già constatato il funzionamento; ha quindi escluso la violazione dell'art.8 del d.lgs. 286/2005 per mancata concessione dei trenta giorni per l'esibizione della documentazione prevista dal precedente art. 7 dello stesso decreto, perché il conducente aveva esplicitamente dichiarato che non esistevano né un contratto scritto, né istruzioni e i termini per l'esibizione sono invece concessi quando questi documenti esistano ma non si trovino a bordo del mezzo. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione N..... per due motivi. La Prefettura non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo è rubricato «violazione dell'art.142 comma 11 del d.lgs. 285/92 in relazione all'art.360 comma I lett.e)». Di là dell'indicazione della lett.e) del I comma dell'art. 360 cod.proc.civ. per individuare il vizio censurato,ha, con un primo profilo, lamentato la falsa applicazione dell'art.142 del Codice della strada: il Tribunale avrebbe erroneamente trascurato, nell'interpretare e applicare la norma, l'avverbio «sempre» utilizzato dal legislatore, per cui l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179, sarebbe in ogni caso obbligatorio al fine di determinare la sanzione applicabile (diversa secondo ricorra alterazione, malfunzionamento o manomissione). Con un secondo profilo, la società ha, quindi, lamentato l'erronea ricognizione della fattispecie concreta: il Tribunale avrebbe infatti fondato l'esclusione dell'obbligo di accompagnamento sul comma 6 dell'art.142 invece non applicabile alla fattispecie perché concernente la diversa ipotesi di un accertamento a mezzo di strumenti in dotazione non dello stesso contravventore, ma dell'organo che ha accertato la violazione; avrebbe inoltre escluso la manomissione o il malfunzionamento del cronotachigrafo a bordo, ma questa circostanza non risulterebbe accertata dalla Polizia stradale. Con il secondo motivo, rubricato violazione dell'art.142/11 d.lgs.285/1992 e degli artt.7 e 8 del d.lgs. 286/2005, ancora una volta in relazione all'art.360 primo comma «lett.e)» cod.proc.civ., la società ha sostenuto che gli artt.7 e 8 del d.lgs. 286/2005, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, imporrebbero la

concessione di un termine di trenta giorni al proprietario del mezzo per l'esibizione del contratto o delle istruzioni quando questi documenti non siano stati rinvenuti a bordo, perché necessari all'accertamento della responsabilità del coobbligato proprietario. 2. Preliminarmente, questa Corte ritiene di non dover disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso alla Prefettura di Ferrara, nulla in quanto effettuata presso l'Avvocatura distrettuale di Bologna anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato: per le ragioni di seguito esposte, infatti, il ricorso è infondato e nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo, devono essere evitati ed impediti comportamenti che ostacolano una sollecita definizione del giudizio: tra questi rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo (cfr. Sez. 1 - , Ordinanza n. 6924 del 11/03/2020). 3. Ciò precisato, il primo motivo è infondato. Ai sensi del primo comma dell'art. 279 cod. strada, «nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità» L'art. 142 dello stesso codice prevede, al sesto comma, che per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità prescritti siano considerate fonti di prova «[...] le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento». Nella fattispecie, come è descritto nella sentenza di primo grado e come è stato riportato nella sentenza del Tribunale qui impugnata, nel verbale n. 700014885790 risultava contestato soltanto che il conducente del veicolo di proprietà della società ricorrente, tenuto all'utilizzo del limitatore di velocità, aveva superato il limite impostogli; l'illecito era stato accertato «a seguito di controllo stampa eccessi di velocità di cui si allega[va copia]», cioè proprio dalle rilevazioni dello stesso cronotachigrafo. Non era stato oggetto di contestazione, invece, il mancato funzionamento o la manomissione del limitatore o del cronotachigrafo che sono stati perciò esclusi in primo e in secondo grado. Il comma 11 dell'art. 142 Cod. strada, nella parte in cui prevede l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, è stato perciò correttamente ritenuto dai Giudici di merito inconferente perché tale obbligo ricorre unicamente nelle ipotesi di limitatori di velocità o di cronotachigrafi «alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti», non certamente in tutte le ipotesi di superamento dei limiti di velocità da parte dei conducenti di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l). Il legislatore ha chiaramente individuato, nel comma invocato dal ricorrente, due ipotesi illecite differenti. La prima consiste nel superamento dei limiti di velocità nella misura specificata ai commi da 7 a 9 bis dello stesso art. 142, alla guida di un veicolo avente particolari caratteristiche come individuate al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l): in tale prima ipotesi le sanzioni già previste nei commi da 7 a 9 bis sono raddoppiate in considerazione proprio delle caratteristiche del veicolo e della maggiore pericolosità conseguente alla sua circolazione a velocità non consentita e,

perciò, non prudenziale. La seconda è, invece, la diversa ipotesi individuata con il richiamo ai commi 2 bis e 3 dell' art.179 e, cioè, la condotta di chi «circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante» e per il «titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante»: in tali casi, la condotta illecita è ulteriore rispetto al superamento dei limiti di velocità in quanto consistente nella circolazione con un veicolo tenuto all' utilizzo di limitatore di velocità o di cronotachigrafo e invece privo degli apparecchi e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante; le sanzioni, infatti, sono previste autonomamente dai commi richiamati. Soltanto in tale ipotesi «è sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un' officina autorizzata», perché questa operazione è soltanto finalizzata a «l' accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo» «alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti», come previsto al comma 6-bis del citato articolo 179 esplicitamente richiamato. L' art.12 delle preleggi, invero, prevede che l' attività di interpretazione della legge implichi l' attribuzione alla norma da applicare del senso «fatto palese dal significato proprio delle parole», ma «secondo la connessione di esse»; ciò significa che, ai fini di una corretta interpretazione è necessario ricostruire la fattispecie disciplinata dalla norma nella sua interezza, considerando la consecuzione logica di ciascuna unità lessicale scelta dal legislatore, come posta in correlazione dalla punteggiatura utilizzata e non soltanto estrapolando una parola: nella specie l' avverbio «sempre», contenuto in una proposizione autonoma, in quanto separata dal resto del comma 11 da un punto, deve necessariamente essere coordinato con la preposizione «per» che, nella stessa proposizione separata, finalizza l' azione dell' «accompagnamento» («per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179»); conseguentemente, l' accompagnamento deve intendersi come obbligatorio soltanto nelle ipotesi a cui è stato finalizzato. Anche il secondo motivo è infondato. Il comma 1 dell' art.7 del d. lgs. 21 novembre 2005, n.286, recante la «disciplina per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore», prevede che «nell'effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada, il vettore è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, e risponde della violazione di tali disposizioni»; al comma 6, quindi, considera rilevante, ai fini dell' accertamento della responsabilità, tra le violazioni delle disposizioni del codice della strada, anche il superamento dei limiti di velocità come previsto dall' art.142. Quindi, al comma 3, l' art.7 prevede ancora che «in presenza di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il quale è stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale, di cui al comma 6, il vettore, il committente, nonché il caricatore ed il

proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi dell'articolo 197 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, qualora le modalità di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate»: in altri termini, il contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma scritta consente al vettore, al committente, nonché al caricatore ed al proprietario delle merci oggetto del trasporto di essere esonerati dalla responsabilità solidale quando contenga modalità di esecuzione della prestazione pienamente compatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale. In tal caso, infatti, la violazione del codice della strada accertata è unicamente imputabile al conducente in quanto da lui commessa non per la necessità di eseguire la prestazione a cui si è obbligato. Per questo motivo, il successivo art. 8 dello stesso decreto, prevede al secondo comma che, «in caso di mancata esibizione del contratto di trasporto in forma scritta da parte del conducente all'atto del controllo», al vettore, al committente, nonché al caricatore ed al proprietario delle merci oggetto del trasporto sia concesso un termine di trenta giorni per presentare all'autorità competente la copia del contratto, al fine di scagionarsi da ogni responsabilità. La concessione di questo termine, tuttavia, è pure subordinata alla condizione che «sia presente a bordo del veicolo una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l'esistenza» e, pertanto, non ricorre in ogni caso in cui a bordo del veicolo non sia stato trovato il contratto scritto. Questa interpretazione, ancora una volta, consegue al senso «fatto palese dal significato proprio delle parole», «secondo la connessione di esse»: nel comma 2 dell'art.8, infatti, la concessione del termine per l'esibizione è prevista in caso di mancata esibizione del contratto di trasporto in forma scritta da parte del conducente all'atto del controllo, ma purché «sia presente a bordo del veicolo una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l'esistenza»: la congiunzione «qualora» utilizzata dal legislatore introduce una frase condizionale, nel senso che indica cosa debba farsi se succeda qualcosa (il ritrovamento della dichiarazione dell'esistenza del contratto a bordo); per giunta, questa congiunzione è ulteriormente connessa con la congiunzione «e» alla ipotesi della mancanza del contratto prima individuata, correlando necessariamente la condizione della esistenza della dichiarazione a bordo all'ipotesi della mancanza del contratto. È allora evidente che correttamente è stata esclusa l'applicabilità della previsione della concessione del termine alla fattispecie, atteso che nella sentenza di primo grado è riportato che, nel verbale 700014886789, gli agenti hanno dato atto che il conducente aveva riferito che non era proprio stato redatto un contratto in forma scritta e a bordo del veicolo non erano tenute istruzioni. 4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Non vi è statuizione sulle spese per mancata instaurazione del regolare contraddittorio del Ministero. Si applica alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.1.2013, il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità 228/12), che obbliga la parte, che proponga

un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
